

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3787

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MENGOZZI, CARRA, GHIO, MATTARELLI, DOSSETTI, BERSANI, BUZZI,
BRESSANI, MARCHIANI, RINALDI, GIRARDIN, TOROS, GAGLIARDI,
BIANCHI GERARDO**

Presentata il 10 febbraio 1967

Modifica dell'articolo 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 17 - secondo comma - della legge 22 luglio 1966, n. 614, stabilisce che l'esenzione fiscale di cui all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modificazioni e integrazioni, continua ad applicarsi nelle località già riconosciute depresse per le iniziative i cui impianti entrino in funzione entro tre anni dall'entrata in vigore dello stesso provvedimento legislativo, ossia dal 13 agosto 1966.

Detta norma transitoria è finalizzata ad evitare, nel passaggio tra la precedente e la nuova normativa, la prevedibile stasi che si sarebbe altrimenti determinata, nella realizzazione di nuove iniziative industriali, nel periodo di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge n. 614 e la delimitazione delle nuove zone depresse effettuata con i criteri da essa dettati.

Senonché la norma transitoria, così come è formulata, impone che per la concessione del beneficio debba aversi riguardo alle condizioni ed ai limiti, fissati dalle precedenti disposizioni legislative, fra i quali quello di 100 operai, limite che opportunamente la legge n. 614 ha sostituito con quello dell'investimento massimo, in impianti fissi, di due miliardi di lire.

Considerato, pertanto, che il legislatore si è reso conto della inopportunità del vecchio

limite, che costituiva una remora all'assunzione di mano d'opera proprio nelle località depresse nelle quali la legge voleva stimolare il sorgere di fonti di lavoro, si ritiene necessario evitare che detto limite massimo di 100 operai continui ad essere operante per un triennio, nonostante l'entrata in vigore della nuova legge, con una conseguente e, sotto molteplici aspetti, inopportuna coesistenza di due diversi criteri dimensionali per la individuazione delle industrie ammissibili al beneficio.

A ciò deve aggiungersi che l'attuale norma transitoria non sembra idonea al raggiungimento del suo scopo dato che il rallentamento nella costituzione di nuove imprese, che essa avrebbe dovuto evitare, si sta già profilando ed in misura non lieve, e soprattutto nei territori di particolare depressione economica. Infatti in tali territori, i quali più degli altri hanno probabilità di essere inclusi anche con la nuova legge fra le zone depresse, molte iniziative sono rimaste nella fase dello studio preferendosi attendere tale probabile inclusione per poter usufruire del nuovo, più ampio limite di due miliardi di lire.

Per quanto sopra esposto si ritiene urgente provvedere ad una modifica della norma transitoria in esame, prevedendo che per il

triennio in questione il beneficio tributario venga concesso, nelle località già riconosciute depresse, indipendentemente dal numero degli operai, ma avuto riguardo al limite considerato dalla legge n. 614, limite peraltro applicabile, fino al compimento del decennio dalla data di inizio dell'attività, anche per le imprese già ammesse all'agevolazione. Tale esenzione dovrebbe applicarsi anche al maggior reddito derivante dall'ampliamento delle aziende esistenti, il cui investimento globale, in impianti fissi, a prescindere dal numero degli operai, non superi il limite dei due miliardi di lire.

La disposizione proposta eliminerà i prospettati dubbi e le incertezze che assillano gli industriali, con evidenti e sensibili vantaggi per l'economia delle località depresse e nel contempo non provocherà che un irrilevante ampliamento dell'area di esenzione tributaria, dato che di fatto sarà operante in un numero di territori che si prevede sarà molto limitato.

Infatti la norma transitoria, con la relativa modifica proposta, non è applicabile per i territori montani, per quelli interclusi fra

territori montani, e per quelli compresi nei comprensori di bonifica montana, dato che per essi è già operante la nuova legge essendo riconosciuti di diritto, come del resto lo erano per il passato, località economicamente depresse.

Inoltre la norma proposta non arrecherà alcun beneficio tributario ai territori, già riconosciuti depressi, che saranno compresi nelle nuove zone depresse delimitate ai sensi della legge n. 614, perché anche il nuovo riconoscimento, avendo natura dichiarativa e non costitutiva, retroagirà in favore delle imprese frattanto costituite che abbiano rispettato il nuovo limite di 2 miliardi di lire.

Conseguentemente la modifica che si propone sarà operante limitatamente a quei territori, già riconosciuti depressi con deliberazione dell'apposito Comitato dei Ministri, che non dovessero rientrare nelle nuove zone depresse. L'irrilevante ampliamento dell'area di agevolazione fiscale, pertanto, sarebbe oltremodo compensato dai prospettati vantaggi, per l'economia delle località depresse, derivanti dall'eliminazione delle predette incertezze.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614, dopo le parole: « dall'entrata in vigore della presente legge », sono aggiunte le seguenti: « purché a prescindere dal numero degli operai addetti all'impresa, l'investimento in impianti fissi non superi i due miliardi di lire. Tale limite di investimento è applicabile, fino al compimento del decennio dalla data di inizio dell'attività, anche per le imprese già ammesse al godimento dell'esenzione fiscale anzidetta.

L'esenzione si applica anche al maggior reddito derivante dall'ampliamento delle aziende esistenti, il cui investimento globale, in impianti fissi, a prescindere dal numero degli operai non superi il limite di cui al precedente comma ».